



Sent. 110/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Paola Lo Giudice Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20682/R** del Registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale nei confronti di:

- **IANNI Lorella, (c.f. NNILL76A68A345V)**, nata a l'Aquila il 28.01.1976,

domiciliata digitalmente all'indirizzo pec:

gianluca.museo@pecordineavvocatilaquila.it;

uditi all'udienza pubblica del 16 luglio 2024 il relatore Consigliere Stefano Grossi,

il Procuratore Regionale Giacinto Dammicco, la sig. Ianni, rappresentata e difesa

dall'Avv. Gianluca Museo, con l'assistenza del Segretario d'udienza dott.ssa

Silvana Di Luca.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 22/12/2023 la Procura Regionale ha

convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei

conti per l'Abruzzo la sig. Lorella IANNI per essere condannata, in favore del

comune di L'Aquila, per la complessiva somma di **€ 241.839,11**(euro

duecentoquarantunomilaottocentotrentanove/11) o di quella diversa che risulterà in corso di causa, con maggiorazione della miglior sorte tra rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolata da ciascuna diminuzione patrimoniale nonché degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore dello Stato.

Di seguito una breve sintesi dei fatti.

1.2 La Procura ha riferito che, con informativa del 15.01.2020, la Guardia di Finanza – NPEF di L'Aquila trasmetteva una segnalazione per danno erariale a carico di Lorella Ianni per indebita percezione del contributo pubblico per la riparazione di immobili danneggiati dal sisma, sulla base di precedente attività di polizia giudiziaria, dalla quale era scaturito il procedimento penale n. RGNR 998/2019. Nell'ambito dei controlli inerenti alle pratiche della ricostruzione post-sisma era stato rilevato, infatti, che la sig.ra Lorella Ianni presentava al Comune dell'Aquila, in data 09.08.2010, una domanda di concessione del contributo per la riparazione con miglioramento sismico di un immobile adibito ad abitazione principale, inserito nell'aggregato edilizio n. 4912446, ubicato in L'Aquila, località Gignano, via dei Cappuccini, 7. Nella stessa data, per la riparazione di unità abitative afferenti al medesimo aggregato, erano state presentate, altresì, le domande di concessione del contributo per la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale da parte di Domenico Ianni e Alfonso Ianni, rispettivamente padre e fratello della convenuta. In conseguenza di ciò, il comune di L'Aquila erogava l'importo di € 421.258,22 in favore di Domenico Ianni; € 358.681,42 in favore di Alfonso Ianni; € 241.839,11 in favore di Lorella Ianni.

Con riguardo alla domanda presentata dalla sig.ra Lorella Ianni, il comune riconosceva, con nota prot.n. 27169 del 03.08.2011, la somma di € 245.829,21, di cui utilizzati € 241.839,11, liquidati in parte con finanziamento agevolato ed in

parte con contributo diretto, con ultimo accredito effettuato in data 12.12.2013.

1.2. Per quanto concerne lo stato del procedimento penale a carico della sig.ra Ianni, la Procura apprendeva che, all'esito dell'udienza preliminare del 17.11.2020, la convenuta veniva rinviata a giudizio per il reato p. e p. dell'art. 316-ter c.p., per aver falsamente dichiarato, ai fini della percezione di un contributo non dovuto, di avere la propria abitazione principale e stabile dimora nell'unità immobiliare identificata al Foglio 88, particella 599 sub 11 e sub 2 mentre dall'anagrafe comunale e da sua stessa autocertificazione risultava coabitare con il padre, proprietario dell'unità immobiliare contraddistinta al foglio 88, particella 599, sub 12.

Il Tribunale dell'Aquila, con sentenza n. 449/2021, dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato ascritte, ai sensi dell'art. 531 c.p.p., *“non ricorrendo d'altro canto le condizioni per procedere ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. e a pronuncia di assoluzione nel merito”*.

1.3 In punto di fatto l'Attore pubblico ha ricostruito gli eventi di causa ed ha riferito che, alla data del 06.04.2009, l'aggregato immobiliare della famiglia Ianni constava di 4 unità abitative (foglio 88, particella 599, sub 10-11-12-18) e relative pertinenze, tutte intestate a Domenico Ianni, padre della convenuta.

Nelle predette unità immobiliari risiedevano due nuclei familiari, di cui il capifamiglia risultavano essere il sig. Domenico Ianni e il sig. Alfonso Ianni, fratello della convenuta. Inoltre, dagli atti dell'anagrafe della popolazione residente, risultava che il nucleo familiare di Domenico Ianni era composto dallo stesso, dalla moglie Anna Ianni e dalla figlia Lorella. La suddetta circostanza era confermata dall'istanza di contributo per l'autonoma sistemazione presentata in data 28.04.2009 in cui Domenico Ianni dichiarava che la figlia Lorella era ricompresa nel proprio nucleo familiare. Infine, anche il professionista in qualità

di progettista e tecnico incaricato ai lavori di riparazione post-sisma, sentito dalla GdF a sommarie informazioni, dichiarava, tra l'altro, che prima del sisma, nel fabbricato, si distinguevano 3 unità abitative oltre alle pertinenze e che l'immobile, prima del sisma del 6.04.2009, era abitato da Domenico Ianni con la figlia Lorella, al primo piano, e da Alfonso Ianni, al secondo piano, mentre al piano terra vi erano solo le pertinenze.

Pertanto, alla data del sisma, la sig. Lorella Ianni non era titolare di alcun diritto reale (neppure di godimento, *sub species* di diritto d'uso) sulle unità immobiliari beneficiarie del contributo. Soltanto in data 5.11.2015, con rogito notarile, le unità immobiliari censite alle particelle 599 sub 11 e 2 sono pervenute in nuda proprietà alla convenuta Lorella Ianni, in virtù di atto di donazione del padre Domenico, che si riservava, peraltro, il diritto di usufrutto.

Pertanto, l'unità immobiliare censita alle particelle 599 sub 11 e 2, per la quale è stato richiesto il contributo, non costituiva la stabile dimora della sig.ra Lorella Ianni la quale, invece, faceva parte del nucleo familiare del padre Domenico, il quale aveva legittimamente presentato la richiesta di concessione di contributo per la riparazione di unità abitativa adibita ad abitazione principale con riferimento alle particelle 599 sub 12 e relative pertinenze, in qualità di proprietario.

Ad avviso della Procura, invece, la sig.ra Lorella Ianni, nel presentare analoga richiesta, avrebbe dichiarato e autocertificato falsamente di essere titolare del diritto reale di godimento (diritto d'uso) sull'unità immobiliare individuata al N.C.E.U. al n. 599, foglio 88, sub 11 – 2 del comune di L'Aquila e di avervi fissato la stabile dimora alla data del 6.04.2009. Sulla base delle false dichiarazioni rese dalla sig.ra Lorella Ianni, il Comune di L'Aquila riconosceva alla stessa, con nota prot.n. 27169 del 03.08.2011, il contributo di € 245.829,21 comprensivo di IVA e spese tecniche. L'erogazione avveniva per € 200.000,00 tramite finanziamento

agevolato (giuste determinazioni dirigenziali n. 398941 del 12.04.2013 e n. 403589 del 16.10.2013) e per la restante parte con contributo diretto (giuste determinazioni dirigenziali n. 2306 del 16.10.2013 e n. 2783 del 03.12.2013) per un totale di € 241.839,11 effettivamente spesi per i lavori di riparazione.

2. Sulla scorta della ricostruzione sopra indicata, la Procura erariale ha notificato, in data 31.08.2023, alla convenuta Ianni invito a presentare deduzioni. La stessa ha depositato le proprie deduzioni e contestato i fatti a lei addebitati ed ha chiesto di essere ascoltata.

La Procura, tuttavia, non trovando convincenti le argomentazioni addotte ha introdotto l'odierna azione di responsabilità amministrativa, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

3. L'Attore pubblico, dopo aver riferito della sussistenza della giurisdizione contabile nell'ipotesi contestata, si è soffermato sulle condotte causative di danno. Ad avviso dell'Attore pubblico, la Sig.ra Ianni Lorella, nella richiesta di contributo presentata in data 9.08.2010 al Comune dell'Aquila per la riparazione con miglioramento sismico dell'unità abitativa sita in L'Aquila, località Gignano, via dei Cappuccini, 7 identificata catastalmente al fg. 88, part. 599, sub 11 e 2, inserita nell'aggregato edilizio n. 4912446, avrebbe attestato falsamente, mediante autocertificazione ex art. 76 DPR 445/2000, di essere titolare del diritto reale di godimento d'uso sul predetto immobile dichiarato inagibile (esito E) a seguito del sisma del 6.04.2009, mentre in realtà era priva di qualsiasi diritto sullo stesso. E ciò al fine di lucrare indebitamente il contributo di € 241.839,11 erogato dal Comune dell'Aquila in accoglimento della menzionata istanza del 2010.

Rispetto alla condotta contestata, secondo quanto sostenuto dalla Procura erariale, nessun rilievo rivestirebbe la circostanza che la convenuta era l'intestataria delle utenze e che alcuni testimoni di un parallelo procedimento civile abbiano

dichiarato che la stessa Ianni abitava al primo piano, in una porzione immobiliare distinta da quella dei suoi genitori. Infatti, la Sig.ra Ianni Lorella risultava priva di qualsiasi titolo legittimante la richiesta di contributo per la riparazione dell'immobile in argomento poiché lo stesso era di proprietà del padre Domenico che aveva chiesto e successivamente ottenuto il contributo per la porzione iscritta al N. 599, foglio 88, sub. 12 che utilizzava quale abitazione principale, in quanto aveva dichiarato di avervi stabile dimora con la figlia Lorella Ianni.

Dal combinato disposto della normativa di riferimento, ad avviso della Procura, è facilmente evincibile che avevano titolo alla presentazione e all'ottenimento del contributo per la ricostruzione soltanto i proprietari e i titolari di diritti reali (usufrutto, enfiteusi) o diritti reali di godimento (uso, abitazione). Invece, la sig.ra Lorella utilizzava l'immobile identificato ai sub 11 e 2 sulla base di un diritto di personale di godimento derivante da un contratto di comodato precario, verbale e non registrato. Soltanto in epoca successiva, in forza del contratto di donazione del 5.11.2015, la convenuta sarebbe divenuta titolare del diritto reale di usufrutto.

Ad avviso del requirente, ne discenderebbe il carattere mendacio delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza del 9/08/2010 e l'assenza di titolo legittimante per la richiesta ed erogazione del contributo.

L'Attore pubblico, sull'elemento soggettivo, ritiene che le condotte della sig. Ianni siano imputabili a titolo di dolo e che il danno risarcibile sarebbe pari ad € **241.839,11**, corrispondente al contributo indebitamente percepito per l'acquisto di abitazione in sostituzione dell'immobile danneggiato dal sisma.

Sulla tempestività dell'azione erariale il requirente ha richiamato, dapprima, il contenuto dell'art. 1, 2 comma, della l. n. 20/1994 secondo cui *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive (...) in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta"*. Successivamente ha chiarito che, in caso di illeciti penali, il *dies a quo*

per l'esordio della prescrizione deve essere comunemente individuato nella data del rinvio a giudizio. Ha ritenuto, pertanto, tempestivamente avviata l'azione di responsabilità amministrativa, stante il fatto che il decreto di rinvio a giudizio è stato emesso dal GUP all'udienza del 17.11.2020.

4. Con comparsa di costituzione e risposta del 25 giugno 2024 si è costituita la Sig.ra Ianni, a mezzo dell'Avv. Gianluca Museo del Foro di L'Aquila. Ha contestato, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174 sia perché lo stesso non riporta il dovuto riferimento alla causa pendente per i medesimi fatti presso il Tribunale Civile di L'Aquila e sia perché l'Attore pubblico avrebbe taciuto sulla documentazione prodotta nella fase preprocessuale, limitandosi ad affermare, con automaticità, la non esaustività della stessa.

Nel merito, al fine di dar prova della sua assoluta buona fede, ha sostenuto che la pratica di contributo era stata sottoposta al vaglio degli uffici del Comune di L'Aquila che non sollevavano obiezioni in merito, che la stessa deteneva l'immobile sulla base di un contratto di comodato in forma orale tra lei e il proprio genitore, che il Comune di L'Aquila era a conoscenza del suo diritto d'uso senza sollevare eccezioni sulla corresponsione del contributo e, da ultimo, che la pratica per la concessione del contributo era stata curata dal professionista abilitato ed incaricato.

Ha sostenuto, inoltre, l'improcedibilità dell'azione della procura in quanto non sarebbe stato rispettato l'art. 129, 3 comma, disp. att. del codice di procedura penale.

Ha concluso chiedendo, in primo luogo, di dichiarare la nullità della citazione e, comunque, di mandarla assolta.

5. All'udienza pubblica del 16 luglio 2024 sono intervenuti il Procuratore

Regionale Giacinto Dammicco e il legale del convenuto, come da verbale al quale si rinvia.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La fattispecie oggetto della contestazione in giudizio riguarda l'aver usufruito di contributi non spettanti per un immobile detenuto dalla convenuta, in assenza dei requisiti previsti dalla speciale normativa, con particolare riferimento alla qualificazione dell'immobile come abitazione principale alla data del sisma.

2. Non è contestata la giurisdizione della Corte e la configurabilità del rapporto di servizio in capo alla convenuta, trattandosi di responsabilità derivante da indebita percezione di un contributo pubblico avente uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella soddisfazione di un bisogno primario della collettività nazionale e regionale, quale la ricostituzione del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma del 2009 e adibito ad abitazione principale.

Di qui la sussistenza del rapporto di servizio in senso funzionale, con il conseguente radicamento della giurisdizione contabile.

3. Altresì tempestiva risulta essere l'azione esercitata dalla Procura erariale. Nel caso all'esame, ad avviso del Collegio, il *dies a quo* della prescrizione decorre dalla data della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'odierna convenuta emesso in data 27/09/2019. Risulta in atti che l'invito a dedurre è stato emesso il 31/08/2023 e notificato alla stessa il 12/09/2023. Volendo anche tener conto della sospensione dei termini di prescrizione di n. 176 giorni stabilita dall'art. 85, comma 4, del d. l. n. 18/2020 (dall'8 marzo al 31.08.2020), l'azione risulta tempestivamente esercitata dalla Procura erariale.

4. Sempre in via preliminare la convenuta eccepisce la nullità dell'atto di citazione,

ai sensi dell'art. 5, 1 comma, e dell'art. 87 c. g. c. sotto il profilo della non corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, 2 comma, lett. e) e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.

L'eccezione deve essere respinta in quanto genericamente proposta ed infondata.

La convenuta lamenta il fatto che la Procura nel suo atto introduttivo non ha riportato il dovuto riferimento alla rilevante causa civile pendente dinanzi il Tribunale Civile di L'Aquila e la mancata corrispondenza tra quanto contestato con l'invito a dedurre e l'atto di citazione, nonché l'omesso esame delle controdeduzioni difensive da parte della Procura, su diversi profili della vicenda.

Ad avviso del Collegio, la nullità dell'atto di citazione può essere pronunciata solo in caso di assoluta incertezza dell'oggetto della domanda con riguardo alle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti ad essa allegati.

L'atto di citazione, perfettamente coerente con l'invito a dedurre negli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e nella descrizione degli elementi di fatto, è infatti completo nei suoi elementi essenziali, essendo la domanda idonea a consentire il pieno realizzarsi del contraddittorio anche con riferimento alla determinazione del danno erariale.

Nella fattispecie in esame, l'atto di citazione ha specificamente individuato i fatti materiali che, secondo la prospettazione accusatoria, costituiscono l'illecita condotta, identificabile con il fatto di aver usufruito di contributi non spettanti per un immobile detenuto dalla convenuta, in assenza dei requisiti previsti dalla speciale normativa, con particolare riferimento alla qualificazione dell'immobile come abitazione principale alla data del sisma, richiamando il compendio probatorio raccolto durante la fase investigativa. Ha altresì individuato il soggetto in capo al quale ha ritenuto sussistente la responsabilità per il danno cagionato ed

esattamente individuato il danno risarcibile.

Come riferito dall'Attore pubblico in udienza, inoltre, la causa pendente dinanzi il Tribunale Civile di L'Aquila avrebbe connotazioni del tutto differenti ed incomparabili che non dispiegano alcun effetto nel processo contabile.

Pertanto, tali indicazioni hanno consentito alla convenuta di dispiegare articolate difese nel merito con la conseguenza che la richiesta nullità non può sussistere, avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo, consentendo alla convenuta di difendersi pienamente nel corso dell'istruttoria e in giudizio.

5. Da ultimo la convenuta ha eccepito l'improcedibilità dell'azione erariale per il mancato rispetto dell'art. 129, comma 3, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale che prevede espressamente l'obbligo del Procuratore penale procedente di informare il Procuratore generale presso la Corte dei conti dando notizia dell'imputazione che produrrebbe danno erariale.

Tale eccezione deve essere respinta in quanto genericamente proposta ed infondata.

L'art. 51 del codice di giustizia contabile dispone che: *“il Pubblico Ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati”*.

L'Attore pubblico ha riferito di aver iniziato la propria attività istruttoria con l'informativa del 15 gennaio 2020 della Guardia di Finanza - NPEF di L'Aquila che trasmetteva una segnalazione per danno erariale a carico di Lorella IANNI per indebita percezione del contributo pubblico per la riparazione di immobili danneggiati dal sisma, sulla base di precedente attività di polizia giudiziaria.

Non vi è dubbio che la segnalazione di cui trattasi rappresenta una notizia di danno

specifica e concreta, sulla quale la Procura erariale ha legittimamente avviato le proprie indagini esattamente corrispondenti all'oggetto della denuncia e mirate alla verifica del comportamento presunto illecito della convenuta.

Ad avviso del Collegio, la disposizione di cui all'art. 129 disp. att. Cpp. che sancisce un obbligo per il pubblico ministero penale di dare notizia dell'imputazione al procuratore generale presso la Corte dei conti quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario costituisce uno degli specifici obblighi di denuncia previsti dal legislatore che non impedisce, però, al procuratore contabile di agire e approfondire i fatti amministrativamente rilevanti sulla base di una notizia di danno specifica e concreta antecedentemente a tale segnalazione qualificata.

6. Nel merito la richiesta di condanna deve essere accolta.

Sussiste la condotta antigiusuristica della convenuta per aver chiesto e ottenuto un contributo non spettante.

L'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3779 del 6 giugno 2009 prevede infatti che *“al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009 , che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi...”*. Ai sensi del successivo comma 3, *“il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, è riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”*. In base all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 504/92 per abitazione

principale si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Analogamente, l'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77 prevede la concessione di contributi a fondo perduto *“per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente”*.

Dall'istruttoria svolta emerge inequivocabilmente, sulla base della pluralità di elementi richiamati in premessa, che il contributo è stato chiesto e ottenuto per un immobile falsamente dichiarato quale abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009 e per il quale la convenuta non era titolare del diritto reale di godimento d'uso, così come richiesto dalla normativa di riferimento.

6.1 Sulla riferibilità della condotta alla convenuta non vi sono dubbi.

L'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/92 è chiaro, nel definire il concetto giuridico di abitazione principale. Devono infatti ricorrere due presupposti, ossia: 1) l'essere il richiedente titolare di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare; 2) dimorarvi abitualmente. Vale la pena sottolineare che trattasi di concetti elementari, il secondo addirittura di esperienza comune: una persona mediamente avvertita certamente conosce che cosa significhi essere proprietario di un'abitazione e quali siano i diversi utilizzi che se ne possono fare, l'uno escludente l'altro.

Dal combinato disposto della normativa di riferimento e dalla documentazione versata in atti, ad avviso del Collegio, in conformità a quanto sostenuto dalla

Procura, è facilmente evincibile che avevano titolo alla presentazione e all'ottenimento del contributo per la ricostruzione soltanto i proprietari e i titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, enfiteusi) o diritti reali di godimento (uso, abitazione). Diversamente, per i diritti personali di godimento che costituiscono situazioni giuridiche soggettive tipicamente riscontrabili nel contratto di locazione e nel contratto di comodato, come quello vantato dalla convenuta sull'immobile oggetto del contributo, sorge un diritto di credito avente a oggetto il **godimento** di un bene grazie alla cooperazione del soggetto debitore.

Pertanto, in questi ultimi casi si acquisisce unicamente la detenzione del bene. Non si ha il diritto immediato sul bene stesso che caratterizza i diritti reali ma un diritto per il cui esercizio è necessario che la controparte attui determinati comportamenti.

Non vi è dubbio che la sig.ra Lorella utilizzava l'immobile identificato ai sub 11 e 2 sulla base di un diritto di personale di godimento derivante da un contratto di comodato precario, verbale e non registrato. Tra l'altro, trattasi di circostanza non contestata dalla convenuta che in sede di audizione davanti al pubblico ministero contabile ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto di non avere un diritto d'uso sull'immobile al tempo della domanda, ritenendo non necessario stipulare un contratto con il proprio genitore. Pur tuttavia, all'atto di presentazione della domanda di contributo il 09/08/2010 ha attestato di avere sull'immobile un diritto d'uso. Risulta in atti che nessun atto dispositivo tra il padre Domenico e l'odierna convenuta è intercorso prima dell'evento sismico e fino alla stipula dell'atto pubblico di donazione del 5 novembre 2015 con il quale il primo ha trasferito alla seconda la nuda proprietà, riservandosi il diritto di usufrutto.

Il quadro probatorio così tratteggiato consente dunque di ritenere che la convenuta Ianni fosse consapevole alla presentazione dell'istanza di contributo a suo nome e

alla sua successiva erogazione che l'immobile per il quale era stato richiesto il contributo era detenuto con contratto di comodato precario, verbale e non registrato, non idoneo a rispettare i requisiti previsti per legge per l'ottenimento del contributo e, pertanto, secondo ragionevolezza, l'asserita causazione del danno è riconducibile alla sua condotta.

6.2 Ad avviso del Collegio, in aderenza a quanto ritiene l'Attore pubblico, non è condivisibile l'assunto secondo il quale il contributo, qualora fosse stato richiesto dal padre Domenico, sarebbe comunque spettato, in quanto l'immobile, pur volendolo qualificare diverso dall'abitazione principale, avrebbe avuto diritto ad un contributo calmierato per la ricostruzione fino alla somma di € 80.000 e lo scopo della ricostituzione del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma del 2009 sarebbe stato ugualmente raggiunto.

Invero, la speciale disciplina ha previsto anche contributi per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati, subordinandoli tuttavia a specifici limiti e condizioni anche in relazione all'eventuale cumulabilità con il contributo destinato all'abitazione principale (cfr. l'art. 1, comma 4, OPCM n. 3779/09 che stabilisce che tale tipologia di contributi *“competere per una sola unità immobiliare ed è cumulabile al contributo di cui al comma 3 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione”*; OPCM n. 3790 del 9 luglio 2009; d. l. n. 39/2009). Dunque, in considerazione di tali diversi presupposti, sarebbe stata necessaria un'apposita valutazione da parte dell'amministrazione competente attraverso un procedimento amministrativo diverso, volto ad accertare l'esistenza degli specifici requisiti soggettivi e oggettivi previsti per tale fattispecie, comunque non esperibile in questa sede.

6.3 La condotta può essere qualificata, ad avviso del Collegio, come dolosa,

sussistendo la coscienza e volontarietà delle dichiarazioni mendaci, sulla base del quadro complessivo richiamato in premessa. Era, infatti, palese sia l'insussistenza del presupposto fondante la spettanza del contributo richiesto, vale a dire l'idoneo titolo giuridico per la concessione, sia il contrasto con la realtà della dichiarazione relativa all'individuazione quale abitazione principale dell'immobile per il quale il beneficio è stato richiesto, in evidente contraddizione con la dichiarazione resa dal padre della convenuta nell'istanza di contributo per l'autonoma sistemazione presentata in data 28.04.2009, che individuava la convenuta Ianni residente ed avendo la stabile dimora nell'unità abitativa contraddistinta al Catasto dal sub 12 dove risiedeva con il proprio nucleo familiare paterno. Inoltre, nessun concorso al fine di degradare l'elemento soggettivo della convenuta, può essere attribuito al tecnico incaricato della progettazione che avrebbe validato la pratica della convenuta poiché la domanda di contributo e la dichiarazione di sussistenza dei requisiti sono stati autocertificati direttamente dall'interessata, sono privi di contenuti tecnici e non sono soggetti ad alcuna verifica da parte del professionista incaricato.

In relazione a quanto sopra, va accolta la richiesta di condanna per il danno subito dall'amministrazione per un importo pari al contributo illegittimamente erogato, pari ad **€ 241.839,11** (*euro duecentoquarantunomilaottocentotrentanove/11*), oltre alla rivalutazione monetaria dalle singole erogazioni fino al deposito della presente sentenza e agli interessi legali da tale momento fino all'effettivo soddisfo.

Resta fermo che in sede di esecuzione della presente sentenza l'Amministrazione danneggiata dovrà operare nei limiti dell'incameramento della somma pari e non superiore ad € 241.839,11, quale contributo illegittimamente erogato.

Non sussistono, infine, ragioni per procedere alla riduzione dell'addebito in applicazione dell'art. 52, capoverso, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, avuto

	riguardo, in particolare, alla condotta tenuta nella vicenda dall'odierna convenuta	
	caratterizzata dalla dolosa violazione degli obblighi che doveva osservare.	
	7. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono	
	liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione estensiva dell'art.	
	31, comma 5, c. g. c.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, respinta ogni	
	contraria istanza, deduzione o eccezione, con decisione definitiva,	
	CONDANNA	
	- la sig. Lorella Ianni al pagamento in favore del Comune di L'Aquila della somma	
	di € 241.839,11 (<i>euro duecentoquarantunomilaottocentotrentanove/11</i>), oltre rivalutazione	
	monetaria dal momento dell'erogazione fino al deposito della presente sentenza.	
	Su dette somme sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino	
	all'effettivo soddisfo.	
	Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della	
	Segreteria, gravano sulla convenuta soccombente.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.	
	Il giudice estensore	Il Presidente
	Stefano Grossi	Bruno Domenico Tridico
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Depositato in Segreteria, li 7/10/2024	Il Direttore della Segreteria
		F.to Antonella Lanzi
	La Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo	
	Giudizio N. 20862/R.	
	- pag. 16 di 17 -	

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suesesa sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: **Lorella Ianni.**

	Fogli	Importo
- Originale atto di citazione	1	16,00
- D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Spese di notifica		-----
- Originale Sentenza di condanna		16,00
Totale		48,00

(Diconsi euro quarantotto/00) posti a carico della soccombente **Lorella Ianni.**

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)